

Ric. RG.

Il Tribunale di Monza, Prima sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18 dicembre 2012 ossequanto segue:

La proposto reclamo avverso l'ordinanza con cui il Giudice la rigeta di ricorso ex art. 700 cod.proc.civ. con il quale la reclamante aveva chiesto dinarsi a

Segnalazione di Campisa S.r.l. ovvero della esposizioni della stessa qua soffere ve presso la Centrale dei Rischi di Danca di Italia con l'adozione di tutti i provvedin enti e l'attività a ciò necessarie ivi compreso la riqualificazione delle esposizione di la espone campisa in conformità alla comunicazione di Banca di Italia del 7.2.2012 quale cagliate".

Le considerazioni svolte in sede di reclamo da Carata licalica, costanzialmente quelle già proposte in prima istanza e al di là della cro ap, prente complessità si possono sinteticamente riassumere nell'asserita illegittatita della condotta tenuta dagli istituti di credito i quali, nonostante l'avvenuta ammissone alla crocedura di concordato preventivo, hanno segnalato presso la Centrale dei Risci. Il noi inativo di Carata come a sofferenza anziché ad incaglio con ciò violandi dei lisposizioni dettate proprio dalla Banca d'Italia.

Com'é noto, il "Servizio per la centralizzazione de aschi, ancari", vale a dire la "Centrale dei Rischi" è stato, istituito con una delibe a del como del 16 maggio 1962 e i compiti relativi sono stati attribuiti alla Bayra d'Ita. A tale sistema ha attualmente riguardo il TUB con gli artt. 51, 53, 67 e 137. Tale dima norma prevede addirittura una responsabilità penale a carico di hi, per otte per un affidamento da parte di una banca, fornisca false informazioni sulle a aprie cono zioni economiche.

Come si è esattamente sostenuto in estrir de in giurisprudenza, il sistema centralizzato dei rischi, trova contemporaneamente la sua giustificazione e il suo limite nelle stesse norme costituzionali. Infatti, da un lato non vi è dubbio che dall'art. 47 della Cost. discenda l'esistenza di va mo cesse di natura pubblicistica al controllo e alla solidità del sistema economico; da a rarte apposta si deve, però, riconoscere che la segnalazione illegittima e non dusti cata dischierebbe di compromettere, a volte in maniera irreversibile, l'ide di indivanuale e la libertà d'iniziativa economica.

La Centrale dei Msc. de in Atre regolata, oltre che dalla delibera del CICR dei 29 marzo 1994 (assunta di sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b, 67, comma 1, lett. b e 107, comma 2, del d.lgs. 12 pettembre 1993, m. 385), anche dalla circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 (et cessita agglornamenti, aggi giunti al quattordicesimo) della Banca d'Italia "Centrale d'anachi, istruzioni per gli intermediari creditizi".

l'en vi è nibbi, altresi, che la Centrale Rischi adempia ad una duplice funzione, poiché, in je imo per a, agevola l'esercizio dei compiti di controllo e vigilanza da parte della Ban a di Italia, e dall'atro fornisce agli intermediari « un'informativa utile, anche se non ustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l'analisi e la restione del rischio di credito. L'obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio » (così Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari





creditizi (nt. 5), cap. I, sez. 1, § 2]. Grazie alla Centrale Rischi le banche sono in grado di controllare periodicamente l'esposizione dei propri clienti, nei confronti del sistema creditizio.

Le Istruzioni della Banca d'Italia specificano quali rischi devono essere segnalati al a Centrale suddividendoli in diverse categorie di censimento. Le banche hanno ini tti l'obbligo di segnalare alla Centrale le posizioni assunte nel confronti dei propri clièra qualora di importo superiore a una certa soglia, nonché le posizioni di "sofferenza" (di sulla determinazione e specificazione del concetto di "sofferenza" che si a sempre discusso soprattutto, per le gravi conseguenze che l'indicazione a sofferenza comporta per il soggetto segnalato che successivamente riuscirà ad ottenere accesso al cre l'to con oggettiva difficoltà.

In linea generale può evidenziarsi che la segnalazione a sofferenza presuppine che il debitore in situazione di sostanziale insolvenza, ancorché nonggiu izia centre accertata, mentre l'incaglio coincide con una temporanea situazione di obiettiva difficoltà suscettibile di essere rimossa in un congruo periodo di tempo.

Non vi è dubbio, inoltre, che il presupposto per la seg plazio il deve necessariamente essere una condizione di difficoltà economica di gravita minore rispetto allo stato di insolvenza fallimentare: in caso contrario, le segnalazioni el percebbero il pericolo di essere sempre tardive in tal modo violando la ratio au esse se cese che è quello di far conoscere tempestivamente alle hanche le difficoltà in apprarie di un determinato soggetto, proprio per evitare che altri intermedi ri fit anziari facciano credito a chi non potrà onorare i propri debiti. Si ritiene, pertanta el glud dio del Tribunale giustamente, che il concetto di "sofferenza" debba esseri rica dotti ad una situazione di difficoltà economica meno grave rispetto all'incape tà di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: tale, però, da rivelazione di noltà economica che possa in ogni modo giustificare l'allarmismo cui la rignalazione di luogo. Deve trattarsi, dunque, di una condizione di incapacità finantiaria ogge ivamente sussistente, che non appala meramente temporanea (giustifica de questi itima la segnalazione ad incaglio) sebhene non necessariamente irreversibile.

Le Istruzioni della Banca d'Italia dispongono che deve essere segnalata come sofferenza « ... l'Intera esposizione per cussa nei confronti di soggetti in stato di insolvenzo, anche non accertato giudizialmenti do in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsio I di pi dita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di uva tuana rare zie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizio a la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischia-paese». L'art. 5 del Capitolo II, Sezione II delle Istruzioni prosegue precisando che «l'apportazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un parto istardo il quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è a parte padizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza».

vers: la Egnalazione non è più dovuta quando si verifica una «delle seguenti

vige a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;

\* Arr



 il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
 il credito viene ceduto a terzi;

 i competenti organi aziendali, con specifica delibera hanno preso definitivamente a to della irrecuperabilità dell'intero credito appure rinunciato ad avviare o proseguire ali a... di recupero:

- il credita è interomente prescritto (art. 2934 e seg. c.c.);

-il credito è stato aggetto di esdebitazione (art. 142 L.F.) »

L'ultimo comma dell'articolo in esame stabilisce, infine, che

«Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o di da si gizione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni al offerenti relative alle rilevazioni pregresse».

Molto importante ai fini che qui interessano è anche l'art. 1.4 unpre des capitolo II, sezione II che relativamente ai finanziamenti concessi in favore di pa cedire concorsuali, procisa che «nella categoria di censimento finanziamenta produra soncorsuale e altri finanziamenti particolari devono essere segnalati i credit vistiti – una specifica cousa ale. 🔰 evidenza consente di di prelazione, concessi a organi di procedura concor distinguere questi affidamenti da quelli la essere anted denten ne all'instaurarsi della precisando che la mera procedura, i quali devono figurare tra le sofferenze» con c ammissione alla procedura di concordato non fazioni meno le segnalazioni a sofferenza legittimamente in precedenza effettuate.

La circolare in esame deve essere poi coor mata con Comunicazione del 7 febbraio 2014 sempre della Banca di Italia con C'ente di vigilanza ha fatto il punto della situazione relativamente al rifle a deriva 💥 dalla ammissione del debitore alla procedura di concordato preveni vo sulla classi, azione per qualità del relativo credito appunto, illa vigilanza di Banca d'Italia e ciò in anto qu' interessa, alle segnalazioni alla Centrale ad opera dei soggetti sottopos relazione sia ai bilanci, sia, per me, essendo Il presupposto dell'ammissione Rischi, Nello specifico viene evidenza del concordato il solo stato di crisi ed avendo tale procedura sempre più spesso l'objettivo del risanament del debitore che vi accede, le suddette segnalazioni e, in particolare, quelle al Contrale Rischt dovranno tendenzialmente escludere la classificazione a soffere za del relativo credito. Tale alfermazione viene espressamente riferita alle ipot si el car prodato "in bianco" – disciplinato dall'art. 161, Vi cumma, con continuità aziendale - regolato dall'art. 186 bis l.f. - in ragione, l.f. – e det concor 🚧 di incertezza che connotano la prima ipotest e della rispettivament dell'attività d'impresa nella seconda, la quale potrebbe risultare prosecuziona presenza di segnalazioni a sofferenza. In tali ipotesi il credito dovrà danneggi<u>at</u>a da. to "a lincaglio".

Nella des de punicazione, però, è precisato con riferimento ai concordati preventivi in co, de lo illevazione riferita alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo del bianco e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza, la cor dessiva esposizione del debitore va classificata nell'ombito degli incagli, perizzondo opportunamente la variabile "stato del rapporto", salvo che:

·//



a) non ricorrano elementi obiettivi muovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell'ambito delle sofferenze;

b) l'esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Relativamente ai concordati con continuità aziendate, quale quello di Carifordia la comunicazione in esame dispone che in analogia con il trattamento proposto per concordato in bianco, anche nel caso di domanda di concordato con continuità este dale le esposizioni vanno segnalate come incagliate, salvo che non sussistano elemento obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile an comia, a classificare le esposizioni in sofferenza.

Inoltre, anche in tale fattispecie vale il criterio in base al quale le espassioni verso soggetti già a sofferenza al momento della presentazione della lomana devono mantenere tale classificazione, nonché l'esigenza che le valutation di la presentazione del la presentazione della presentazione della presentazione della presentazione della presentazione della presentazione della la pres

Orbene la mera lettura delle disposizioni dettate dalla Barra, li Italia per regolamentare la segnalazione alla Centrale Rischi da parte degli operatori se aposti a vigilanza della stessa, evidenzia la piena legittimità dell'operato degli in liuti di credito reclamati, i quali al pari di tutti i soggetti sottoposti a vigilanza din. Banca a Italia e in conformità a quanto previsto nella comunicazione del 7 fe brai 2014, sono autorizzati, ed anzi obbligati, a segnalare il nominativo a sofferenza prane de po l'ammissione alla procedura di concordato preventivo laddove ricorran "elem obbligativi muovi" che portino a classificare il debitore in tale categori.

l'analisi de l'oc. I parte reclamata e come sottolineato Nel caso di specie come emerge de mpugnato, la prima segnalazione del nominativo di vome "sof renza" risale al dicembre 2013 (cfr. doc. l dal Giudice nel provvedimento presso la Centrale risch a dire in epoca di gran lunga precedente il decreto di omologa del concordato preventivo intervenuto solo nel luglio 2014 e immediatamente dopo che la società debitrice aveva depositato (nel novembre 2013) l'integrazione della dom ada concordato preventivo. In tale atto era ben evidenziata "la cris della società ricorrente che giustifica il ricorso alla sussistenza di uno sta Cobb Ativo di massimizzare i vantaggi per il ceto creditorio..." proceduru conç ta dal mounale nel decreto di apertura della procedura in data 12 confermata e rib , versava di "una situazione di crisi 🔪 ew lenziava che 📹 febbraio 2014. insolvenza confermata poi nel provvedimento di omologa del se non di la concordato.

A fronte coma sin ita situazione deve ritenersi assolutamente legittima la segnalazione a soffer rize dia dagli istituti di credito resistenti, i quali alla luce del contenuto effettivo la preposta concordataria così come emersa dall'integrazione della domanda di comordata positata nel novembre 2013 e che costituisce sicuramente "il fatto nuovo" che legittima gli operatori nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore l'ambito delle sofferenze, hanno ritenuto che la stato di crisi in cui versava Campisa S.r., siconosciuto da lei stessa, dal Tribunale fallimentare e comprovata dal contenuto del



piano che prevedeva il pagamento dei crediti chirografari in una percentuate molto ridotta (poco più del 30%) e in un lungo lasso di tempo (entro il 2016) ne imponesse la segnalazione a sofferenza, doverosamente effettuata da Percentuata dal Estata del Barrato del Barrato del Reconstructo del Percentuato del Percentu

Conseguentemente la ricostruzione temporale delle segnalazioni evidenzia che la , esse risale addirittura al dicembre 2013 e le altre sono tutte precedenti l'opa oga del concordato e giustificate dalla circostanza che la società debitrice nella isintegrazione ha sostanzialmente ammesso di attraversare un periodo non liquidità (come tale giustificante la segnalazione ad incaglio) ma d propria insolvenza (come tale necessitante della segnalazione a sofferenza ulteri rmente banche dimostrata dalle condizioni del concordato a causa delle quali ridurre di circa il 70% il proprio credito, con la prospettiva derice e il restante 30,58% in offre tre anni, il tutto con un provvedimento di omologa 👠 qua. Tribunale ha confermato lo stato di insolvenza in cui versa la società reche pante a vivando ad affermare 🗽 in Nato di insolvenza che non vi è dubbio che la società sia in crisi da temp oneo a evitare il fallimento i si r gura possa verificarsi. evitare il fallimento costeché solo il concordato proposto ai creditori è il risolvendo la situazione di crisi, risoluzione che ovviament La segnalazione a sofferenza, pertanto, non solo int gray un auto legittimo degli istituti di credito reclamati, ma rispondeva ad un preciso le ver la cui violazione li avrebbe esposti al rischi di sanzioni da parte dell'organo (anz

Il Collegio, pertanto, rigetta il reclamo con mando imegralmente il provvedimento in data 21 ottobre 2014.

A norma del combinato disposto di di agli arti, o \( \) terdecies e 91 cod, proc.civ \( \) soccombente \( \) condannata \( \) rifondere \( \) cili istituti \( \) di credito reclamati le spese processuali nella misura liquidata in ispositivo

Il Tribunate, visto l'art. 669 terdecies cod. proc. civ.

Rigetta il reclamo, commando il provvedimento in data 21 ottobre 2014;

Condanna la caracter de la rifondere alla Rasa de la caracter de la rifondere alla Rasa de la caracter de la ca

Cosi deciso in Manza, it cembre 2014.

RIBUNALE DI MONNA

DEPUSTISTO IL

2 2 DIC. 2014

II,Gludice Rel.

Il Produceme